

PAG 4 Dichiarazione dei titoli professionali inerenti la funzione di docente.

Sezione C2

I titoli dichiarati in questa sezione vanno valutati ai sensi della lettera C della [tabella A di valutazione dei titoli](#)

C.1)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti	punti 6
C.2) a- b	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL, sono attribuiti Per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto C.4) sono attribuiti	punti 6 punti 3
C.3)	Per le lauree magistrali in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 345/A e 346/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni, limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria, sono attribuiti	punti 6
C.4)	Per le certificazioni linguistiche di almeno livello B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti B2 C1 C2	punti 3 punti 4 punti 6
C.5)	Limitatamente alle graduatorie per la scuola dell'infanzia e primaria, Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (<i>si valuta un solo titolo</i>)	punti 3

Nella [nota Miur del 10 giugno 2014](#) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato dal Miur. Le certificazioni linguistiche rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente al livello B2. La laurea in lingue straniere e assimilate non è altresì valutabile come certificazione linguistica.

Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all'emanazione del dm 7 marzo 2012, possono, del pari, essere valutate solo se rilasciate dagli Enti ricompresi nel predetto decreto, che costituisce l'atto presupposto per l'inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili.